

**DIRETTIVA IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO NELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA**

INDICE

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI

- Art. 1 – Finalità**
- Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione**
- Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione**
- Art. 4 – Presupposti generali di legittimità**
- Art. 5 – Incompatibilità**
- Art. 6 – Programmazione degli incarichi professionali**

TITOLO II – PROCEDURE DI SCELTA DEI COLLABORATORI ESTERNI

- Art. 7 – Individuazione del fabbisogno**
- Art. 8 – Avviso pubblico**
- Art. 9 – Procedura comparativa di individuazione del collaboratore esterno**
- Art. 10 – Procedura semplificata mediante predisposizione di elenchi di esperti**
- Art. 11 – Esclusioni**

TITOLO III – CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO E ADEMPIMENTI

- Art. 12 – Requisiti e condizioni di efficacia del contratto di lavoro autonomo**
- Art. 13 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**
- Art. 14 – Principio generale in materia di adempimenti previdenziali e assicurativi**
- Art. 15 – Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego**
- Art. 16 – Comunicazioni alla Corte dei conti e all'Anagrafe delle prestazioni**
- Art. 17 – Pubblicazioni sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa**
- Art. 18 – Disposizione generale di rinvio**

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI

Art. 1 Finalità

1. La presente direttiva disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, i presupposti e le modalità per il legittimo affidamento da parte dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna di incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, a persone fisiche esterne all'Amministrazione, per i fabbisogni delle strutture organizzative ordinarie.
2. La presente direttiva non si applica alle strutture speciali dei Gruppi Assembleari, per i quali l'affidamento di incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo stipulati dal Presidente del Gruppo a persone fisiche esterne all'Amministrazione, è disciplinato dalla lett. c), comma 2), art. 4, legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 e successive modifiche e altresì alle strutture speciali monocratiche di cui alla legge regionale 26 novembre 2001 n. 43.
3. L'affidamento di incarichi professionali effettuato in violazione delle previsioni normative e delle disposizioni di questa direttiva configura responsabilità disciplinare e dirigenziale per i dirigenti che adottano o propongono gli atti del relativo procedimento, oltre che determinare a loro carico una possibile responsabilità amministrativa-contabile.

Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione

1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna può affidare lo svolgimento di attività, a contenuto intellettuale e da svolgersi personalmente, a persone fisiche esterne all'Amministrazione regionale mediante la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo rientrante in una delle seguenti tipologie:
 - a) *contratti di prestazione d'opera intellettuale*, ai sensi dell'art. 2229 e seguenti c.c., con cui soggetti esterni, con lavoro prevalentemente proprio e del tutto autonomo, si impegnano a svolgere una prestazione d'opera o al raggiungimento di un risultato;
 - b) *collaborazioni coordinate e continuative* (co.co.co.), con cui soggetti esterni sono integrati in modo continuativo nell'attività della Regione, la quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico; sono soggetti alla coordinazione di un dirigente regionale, che ha il compito di verificare la rispondenza della prestazione ai propri obiettivi. Per le strutture speciali di cui alla lett. a) art. 7 della L.R. n. 43/2001, prive di dirigenti, tale verifica è di competenza del titolare della struttura;
 - c) *contratti di prestazione d'opera intellettuale meramente occasionali*, sottospecie dei contratti di cui alla lettera a), che, hanno un limite temporale inferiore a trenta giorni oppure si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro natura, una spesa non superiore a 5.000 euro al lordo di Iva e ritenute fiscali, come, ad esempio, quelli rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Lo stesso prestatore d'opera occasionale non può avere, nel corso di uno stesso anno solare, incarichi occasionali per un ammontare complessivo superiore alla cifra sopra indicata.

2. I contratti di lavoro autonomo, sotto il profilo del contenuto, possono avere ad oggetto:
 - attività di *studio*, ossia di analisi ed indagini su un problema di interesse della Regione, che si concludono con la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - attività di *ricerca*, ossia di approfondimento su determinate materie e offerta delle relative soluzioni; sono caratterizzate dalla preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
 - attività di *consulenza* che prevedono l'acquisizione di pareri o valutazioni tecniche ad esperti.
3. Non è possibile ricorrere a rapporti di collaborazione esterna per esigenze proprie al funzionamento ordinario delle strutture organizzative dell'Ente.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni della presente direttiva costituiscono linee di indirizzo per i Servizi dell'Assemblea legislativa e si applicano anche agli incarichi di natura professionale conferiti per l'attuazione del programma di attività, da Funzionari Delegati, in attuazione di leggi di settore che autorizzano la gestione di fondi appunto attraverso tale istituto.

Art. 4

Presupposti generali di legittimità

1. Costituiscono presupposti essenziali per l'avvio di rapporti di lavoro autonomo, di qualsiasi tipologia:
 - a) la corrispondenza dell'oggetto della prestazione richiesta con le competenze attribuite dall'ordinamento alla Regione Emilia-Romagna, nonché con obiettivi/progetti/programmi specifici e determinati di quest'ultima;
 - b) l'accertamento, attraverso una ricognizione preliminare, dell'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno dell'Amministrazione regionale, anche mediante forme di mobilità, la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - c) la temporaneità dell'esigenza;
 - d) la necessità di acquisire temporaneamente una prestazione professionale altamente qualificata, comprovata dal possesso di uno dei seguenti diplomi, coerente con l'oggetto della prestazione:
 - a) laurea magistrale;
 - b) laurea del precedente ordinamento universitario;
 - c) laurea triennale e successivo master universitario specialistico o corsi di specializzazione conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.
I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando l'esigenza di acquisire prestazioni altamente qualificate e una maturata esperienza professionale nel settore, nei casi individuati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e sue eventuali integrazioni e modifiche e nei casi previsti all'art. 11, comma 1, lettera a) e lettera b) della presente direttiva.

Art. 5 Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della l.R. 43/01, non possono essere conferiti incarichi a persone che sono dipendenti a tempo indeterminato della Regione Emilia-Romagna o che hanno con essa un rapporto di servizio a qualunque titolo, sia lavorativo che onorario, tale da far ritenere che sussista un inserimento nella struttura organizzativa della Regione.
2. E' vietato, di norma, il cumulo di più incarichi professionali in capo al medesimo soggetto, nel medesimo periodo di tempo. Il conferimento, in via eccezionale di un secondo incarico, al massimo, è ammesso, purchè ne sia data ampia e circostanziata motivazione nel provvedimento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano allorchè trattasi di incarichi di natura occasionale, di cui all'art. 2 comma 2 lett.c). Tali incarichi possono quindi essere cumulati con altri rapporti di servizio, a qualunque titolo, con la Regione Emilia-Romagna, fermo restando quanto previsto da leggi, regolamenti o atti di indirizzo in materia di incompatibilità specifiche, oppure possono essere cumulati tra loro. Tuttavia non possono essere affidati allo stesso prestatore d'opera intellettuale più incarichi di natura occasionale, nel corso di uno stesso anno solare, per un ammontare complessivo superiore a 5.000.= Euro, al lordo.

Art. 6 Programmazione degli incarichi professionali

1. Ai sensi dell'art. 12 della l.r. 26.11.2001, n.43, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa approva un documento di previsione del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali della direzione generale, in coerenza con i programmi dell'Assemblea legislativa ed in connessione con gli obiettivi e le risorse assegnati al direttore generale, ai sensi dell'art. 33 della l.r. n. 43/2001.
2. Il documento di cui al comma 1 è predisposto a cura della direzione generale e viene aggiornato ogniqualvolta sopravvengano esigenze che ne rendano necessario un adeguamento.
3. Il documento dei fabbisogni di massima ed i relativi aggiornamenti devono contenere gli elementi indicati nella lett. a) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. n. 43/2001 e precisamente, per ciascun incarico:
 - a) gli obiettivi che si intendono perseguire;
 - b) le motivazioni;
 - c) la tipologia (es. prestazione coordinata e continuativa, prestazione d'opera intellettuale, ecc.);
 - d) la quantificazione delle risorse finanziarie (importo massimo lordo) ed il capitolo nell'ambito della UPB al quale imputare la spesa.
4. Il documento programma, inoltre, un fabbisogno complessivo di massima per incarichi di prestazioni professionali meramente occasionali, di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) (c.d.

incarichi di ridotta rilevanza). E' in ogni caso vietato l'artificioso frazionamento degli incarichi e il conferimento di più incarichi di ridotta rilevanza, alla stessa persona fisica nel corso del medesimo anno, salvo che non si tratti di distinte attività non collegate o connesse tra loro, fermo restando il limite di spesa previsto all'art. 2 c.1 lett. c).

5. Il documento di previsione dei fabbisogni di massima di incarichi di prestazioni professionali deve essere inviato, ai sensi della lett. c) del comma 2 del citato art. 12 della l.r. n. 43/2001, alla competente Commissione consiliare.
6. La Direzione Generale dell'Assemblea legislativa assicura il monitoraggio del conferimento degli incarichi di prestazione professionale e cura la predisposizione del documento consuntivo annuale degli incarichi conferiti previsto dalla lett. b del comma 2 dell'art. 12 della l.r. n. 43/2001. La medesima struttura definisce le necessarie modalità attuative per la predisposizione e l'aggiornamento del documento dei fabbisogni di massima di incarichi di prestazioni professionali dei Servizi.

TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEI COLLABORATORI ESTERNI

Art. 7

Individuazione del fabbisogno

1. Nel rispetto della programmazione annuale degli incarichi, di cui all'art.6, la Direzione generale richiede l'avvio della procedura per il conferimento di un incarico professionale ai Servizi, tramite la compilazione e trasmissione di apposita scheda descrittiva del fabbisogno, secondo il modello predisposto dalla direzione generale medesima consultabile sul sito web Intranet dell'Assemblea legislativa.
2. La Direzione generale, ricevuta la richiesta, effettua una valutazione di congruità della stessa, con riferimento ai presupposti generali di legittimità indicati all'art. 4, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - la rispondenza dell'incarico con l'oggetto dell'atto di programmazione;
 - l'effettiva sussistenza di un'esigenza straordinaria che rende necessaria l'acquisizione della collaborazione;
 - la natura di alta qualificazione della professionalità richiesta e la verifica dell'indisponibilità di tale figura tra il personale in servizio con rapporto a tempo indeterminato, anche tramite la banca dati dell'Osservatorio delle competenze implementato nell'Ente, nonché dell'impossibilità di acquisirla utilizzando le ordinarie modalità di reclutamento di personale a tempo determinato;
 - la congruenza tra compiti affidati ed entità del compenso proposto, nel rispetto dei vincoli finanziari di programmazione e dei prezzi di mercato. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato e deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

Art. 8

Avviso pubblico

1. In caso di esito positivo della verifica preliminare congruità di cui all'art. 7, la Direzione generale dispone la pubblicazione di un avviso di avvio di procedura

comparativa di selezione, utilizzando gli elementi descritti nella scheda predisposta dalle struttura richiedente.

2. L'avviso invita i soggetti interessati a presentare la propria candidatura per l'incarico professionale, con allegato il curriculum vitae e, a tal fine, precisa, in particolare:
 - a) definizione circostanziata della tipologia di incarico e dell'oggetto del medesimo;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) compenso proposto per la prestazione, con tutte le informazioni correlate (quali modo e periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale applicabile);
 - f) indicazione della struttura organizzativa di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. Nel medesimo avviso è individuato anche il termine per la presentazione della candidatura e del curriculum nonché di eventuali offerte, per quanto riguarda il compenso. L'avviso deve inoltre precisare il termine di conclusione del procedimento, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione delle candidature/curricula.
4. La Direzione generale predispone, per ogni avviso, un modulo per la presentazione della candidatura e del curriculum. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale, di:
 - a) godere dei diritti civili e politici;
 - b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - c) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
 - d) se cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (tranne che non si rientri nei casi, tassativamente previsti, in cui è possibile prescindere da tale requisito).
5. L'avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza; il termine di scadenza per la presentazione della candidatura non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. In relazione alla natura della professionalità richiesta, è possibile disporre la diffusione dell'avviso e la pubblicazione anche attraverso altri canali supplementari.

Art. 9

Procedura comparativa di individuazione del collaboratore esterno

1. La scelta del collaboratore esterno avviene tramite valutazione comparata delle candidature e curricula pervenuti, sulla base di criteri generali indicati nei singoli avvisi, quali:
 - a) qualificazione culturale e professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore;

- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso massimo proposto;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico (es.: grado di conoscenza delle principali normative di settore; conoscenza di applicativi informatici impiegati presso l'Ente; conoscenza dei principi di contabilità, organizzazione dell'Ente, competenze relazionali).
2. Il dirigente della struttura interessata al conferimento dell'incarico procede alla valutazione comparata delle candidature e curricula pervenuti e, sulla base dei criteri previsti nel relativo avviso, formula un giudizio motivato di idoneità. Delle operazioni di cui sopra deve essere redatto verbale.
 3. Coloro che si sono collocati, al termine della comparazione di candidature/curricula, nei primi sei posti utili, compresi quelli collocatisi ex aequo, possono essere chiamati a un colloquio, se previsto nell'avviso pubblico. Il colloquio deve essere verbalizzato. Al termine dello stesso colloquio, con un giudizio motivato in base a criteri specifici predeterminati nell'avviso, il dirigente interessato redige una graduatoria e individua il collaboratore esterno cui affidare l'incarico.
 4. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma 5 dell'art. 8.
 5. In caso di cessazione anticipata dall'incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
 6. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla pubblicazione degli esiti della procedura comparativa, per il conferimento di altri incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità.

Art. 10

Procedura semplificata mediante predisposizione di elenchi di esperti

1. L'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna, a fini di semplificazione e di celerità delle procedure, predispone elenchi, aggiornati almeno ogni triennio, suddivisi per ambito professionale, da cui attingere per l'affidamento degli incarichi professionali, in particolare per incarichi a professionisti iscritti a ordini o collegi professionali (quali ad es.: avvocati; consulenti del lavoro; commercialisti; agronomi). Il ricorso alla procedura semplificata deve essere di regola preferita a quella ordinaria.
2. L'avviso per la predisposizione degli elenchi precisa i requisiti professionali richiesti, oltre a quello di iscrizione all'ordine/collegio professionale, quali, ad esempio: un numero minimo di anni di esperienza professionale; una competenza specifica in determinati settori.
3. La Direzione generale, con atto dirigenziale, delinea la procedura di formazione degli elenchi di esperti e i criteri di utilizzo dei medesimi, nel rispetto dei criteri generali di trasparenza e parità di trattamento.
4. L'affidamento degli incarichi di prestazione d'opera intellettuale, di natura occasionale, avviene sempre attingendo ad elenchi appositamente predisposti, secondo la modalità di cui sopra. Soltanto se non sono disponibili elenchi per il tipo di professionalità richiesta, la struttura committente ha facoltà di procedere

all'affidamento diretto dell'incarico di natura occasionale. Tale eccezione è giustificata dalla esigenza di contemperare i principi di oggettività e imparzialità con quello di proporzionalità, in linea anche con gli indirizzi della Circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alle modalità di affidamento di incarichi meramente occasionali.

Art. 11 Esclusioni

1. Sono esclusi dagli obblighi di scelta mediante procedura di comparazione, anche in forma semplificata (artt. 9 e 10):
 - a) per il fatto che i criteri di individuazione sono già contenuti in legge speciale o per il fatto che la natura delle prestazioni richieste è strettamente funzionale a specifiche attività disciplinate da apposite leggi di settore:
 - l'affidamento di incarichi professionali da svolgersi all'estero inerenti manifestazioni, eventi, iniziative culturali promozionali della Regione, in attuazione di atti di programmazione delle manifestazioni all'estero;
 - b) per ragioni eccezionali, di seguito tassativamente individuate:
 2. in situazioni di eccezionale straordinarietà ed urgenza, adeguatamente motivata e documentata, in cui i tempi ristretti non consentano di attendere l'utile esperimento della procedura comparativa ordinaria, e non sia esperibile la procedura semplificata, per mancanza di elenchi con la professionalità richiesta; il provvedimento di conferimento dell'incarico professionale deve essere motivato in modo articolato;
 3. allorchè si sia proceduto infruttuosamente ad una pubblicizzazione, essendo andata deserta, fermo restando che i requisiti richiesti devono rimanere inalterati;
 4. quando la prestazione risulti caratterizzata da infungibilità, per il suo contenuto di natura artistica, culturale, scientifica non comparabile, in quanto strettamente connesso a particolari abilità, interpretazioni o elaborazioni del prestatore d'opera, che ha acquisito nel suo campo specifico una chiara fama professionale comprovata da idonea documentazione. Nell'atto di conferimento il Direttore generale deve dare ampiamente atto dei motivi che giustificano la deroga suddetta e della congruità del compenso.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli incarichi previsti e disciplinati da leggi speciali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli appartenenti alle seguenti tipologie:
 - a) incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio della Regione (art.10 l. 3 aprile 1979, n. 103 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato");
 - b) incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di lavori pubblici di cui agli articoli 90 e ss. del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);

c) incarichi configurabili quali appalti di servizi, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici);

d) incarichi contemplati dall'art. 19 della l.r.n. 2/1997.

3. Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva le nomine che vengono effettuate per l'espletamento di funzioni pubbliche (art. 50 lett. f DPR 917/1986), quali, a titolo esemplificativo:

a) nomine di componenti di commissioni di gara e/o concorso;

b) nomine in commissioni o comitati tecnico-scientifici, previsti da leggi o regolamenti, compresi incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 7, del D.Lgs. 165/2001).

TITOLO III- CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO E ADEMPIMENTI

Art. 12

Requisiti e condizioni di efficacia del contratto di lavoro autonomo

1. Il Direttore generale conferisce l'incarico professionale con atto, adeguatamente motivato, di approvazione delle risultanze delle procedure di cui al Titolo II della presente direttiva, approvando lo schema di contratto di lavoro autonomo. Il Direttore generale provvede ad inviare una copia dell'atto di affidamento dell'incarico alla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 43/2001. Ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 43/2001 gli incarichi professionali per i fabbisogni delle strutture speciali monocratiche sono invece deliberati dall'Ufficio di Presidenza, approvando lo schema di contratto di lavoro autonomo.
2. Il contratto di lavoro autonomo è successivamente stipulato, in forma scritta secondo una delle due tipologie fondamentali descritte all'art. 2, comma 1, della presente direttiva, ossia come prestazione d'opera intellettuale (meramente occasionale o no), oppure come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), nel rispetto del modello predisposto a cura della direzione generale e messo a disposizione sul sito web Intranet dell'Assemblea legislativa. Nel caso di incarichi meramente occasionali possono essere previste forme semplificate di perfezionamento del contratto di lavoro autonomo.
3. Il contratto di lavoro autonomo in ogni caso deve indicare:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura del contratto (prestazione d'opera intellettuale, collaborazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa);
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo/sede in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle modalità di verifica;
 - g) l'ammontare del compenso per l'incarico e gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - i) il foro competente in caso di controversie.

4. Ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), i contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
5. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa non sono rinnovabili e di regola neppure prorogabili. A fronte di un ben preciso interesse dell'Amministrazione committente, adeguatamente motivato, ed al solo fine di completare le attività oggetto dell'incarico, limitatamente all'ipotesi di completamento di attività avviate e contenute all'interno di uno specifico progetto, la durata del contratto può essere prorogata. Un nuovo incarico può essere conferito solo a seguito di una nuova procedura comparativa di selezione di cui all'art. 8.
5. L'affidamento di incarichi professionali a dipendenti di pubbliche amministrazioni può avvenire solo previa verifica dell'avvenuta autorizzazione, per atto espresso o per silenzio assenso, da parte dell'ente di appartenenza, secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti.

Art. 13

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente responsabile della struttura committente verifica di norma a cadenza mensile il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il medesimo dirigente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 14

Principio generale in materia di adempimenti previdenziali e assicurativi

1. La Regione ed il collaboratore esterno curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.
2. La struttura committente ha l'obbligo di segnalare alla Direzione Generale Centrale "Organizzazione. Personale. Sistemi informativi e telematica" i nominativi dei collaboratori coordinati e continuativi che sono inseriti nell'organizzazione dell'Ente e che, svolgendo attività a rischio, devono essere assoggettati a sorveglianza sanitaria.

Articolo 15

Obbligo di comunicazione al Centro per l'Impiego

1. Il Direttore generale, con riferimento al conferimento di un incarico professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, trasmette, entro i cinque giorni antecedenti a quello di inizio del rapporto di lavoro autonomo, tramite posta elettronica, al Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale gli appositi moduli per la conseguente dichiarazione al Centro per l'Impiego.
2. Il Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale, ricevuti i moduli di cui al comma 1, provvede alle necessarie comunicazioni al Centro per l'Impiego per il tramite dei servizi informatici; tali comunicazioni hanno efficacia anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'INAIL.
3. Qualora il rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa cessi anticipatamente rispetto alla scadenza naturale dedotta in contratto si dovrà darne comunicazione al Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale.
4. I moduli sopra richiamati sono tutti rinvenibili sul sito web "Internos" dell'Assemblea legislativa alla voce "Contratti di lavoro autonomo".

Articolo 16

Comunicazioni alla Corte dei conti e all'Anagrafe delle prestazioni

1. La Direzione generale provvede periodicamente alla trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di affidamento di incarichi professionali di consulenza, studio o ricerca, di importo superiore ai 5.000 Euro.
2. La Direzione generale comunica semestralmente all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti, con precisazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 17

Pubblicazioni sul sito web istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione

1. I provvedimenti di conferimento di incarichi professionali di collaborazione o consulenza, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nonché dell'art. 18 del D.L. 83/2012 Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134, devono essere pubblicati sul sito web dell'Assemblea legislativa, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" completi dei dati di seguito elencati:
 - a) il nome del soggetto incaricato ed i suoi dati fiscali;
 - b) l'importo;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del soggetto incaricato;
 - f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente che ha adottato o proposto il relativo atto.
3. Il Direttore generale provvede altresì a richiedere la pubblicazione per estratto dell'atto di conferimento sul Bollettino Ufficiale, ivi compresi gli incarichi di prestazioni professionali meramente occasionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. c).

Articolo 18

Disposizione generale di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente direttiva si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, anche di natura meramente occasionale, e coordinata e continuativa.